



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 185 del 22-12-2025

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN CONVENZIONE, AI SENSI ART.23 DEL CCNL 2019/2021 DEL 16.11.2022 E DELL' ART. 1, COMMA 124, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 CON IL COMUNE DI BIVONA FINO AL 31.12.2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

Cangialosi Giuseppe Virgilio	SINDACO	P
Albian Maria Pia	ASSESSORE	A
Costanza Mario	ASSESSORE	P da remoto
Di Miceli Sergio	ASSESSORE	P da remoto
Costanza Francesco	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il **SINDACO, Cangialosi** .

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, Salvatore Somma**.da remoto

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la superiore proposta di deliberazione ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 30/2000 e dell'art. 49 e 147- bis del D.lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

RITENUTO di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta

Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune in Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Provvedimenti – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo Politico" tramite inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013;

La Giunta Comunale con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 189 del 22-12-2025

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DIPENDENTE IN CONVENZIONE, AI SENSI ART.23 DEL CCNL 2019/2021 DEL 16.11.2022 E DELL' ART. 1, COMMA 124, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 CON IL COMUNE DI BIVONA FINO AL 31.12.2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
-----------------	---

Ufficio proponente: SEGRETARIO

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Addì, 22-12-2025

IL RESP.LE DEL SETTORE

f.to Dott. Salvatore Somma

IL SEGRETARIO GENERALE

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni"

RICHIAMATO l'art.23 del CCNL Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione" – che, come noto, ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 - e che così dispone:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente. 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a mente del quale: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";

RITENUTO, pertanto, che lo strumento giuridicamente idoneo a disciplinare l'utilizzo condiviso delle prestazioni lavorative di un dipendente sia quello della Convenzione, come richiamata dalla disciplina contrattuale di riferimento;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'Ente di appartenenza e il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO CHE l'utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi del CCNL 16.11.2022 non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato (con l'ente utilizzatore) poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all'ente di provenienza;

CONSIDERATO CHE il convenzionamento tra enti può essere un'utile soluzione sia per solidarietà e sinergia tra enti e sia quale occasione di reciproco scambio di esperienze e conoscenze tra il personale degli enti convenzionati;

RICHIAMATO il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise n. 109/2017 secondo il quale l'attuale quadro normativo non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.s. scavalco condiviso e dello scavalco d'eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D. Lgs. n. 66/2003 di 48 ore lavorative settimanali.....e che il comune istante dovrà verificare sul piano contabile che nella concreta fattispecie:

- in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco condiviso" siano rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;
- in relazione alla spesa sostenuta dall'ente per le prestazioni del dipendente a "scavalco d'eccedenza", la stessa sia correttamente computata, ai fini del rispetto del vincolo ex art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 10 del 19.05.2020 della Corte dei Conti con la quale precisa che la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.... «Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»

CONSIDERATO CHE il Comune di Bivona già utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali, del dipendente di ruolo di questo ente dott. Salvatore Comparetto inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" con il profilo professionale di "Specialista attività amministrative/contabili", avendo ricevuto il consenso preventivo da parte del dipendente interessato, con nota prot. del 18.12.2025 ha richiesto di avvalersi dell'utilizzazione in forma associata ("c.d. scavalco condiviso") nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo, secondo modalità e criteri da definire successivamente con apposita convenzione;

VISTO l'allegato schema di convenzione, che prevede l'utilizzazione a tempo parziale, da parte del Comune di Bivona, fino al 31.12.2026 e per un'attività lavorativa settimanale di sei ore, del dipendente del Comune di Cefalà Diana Dott. Salvatore Comparetto, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL dei dipendenti degli Enti locali 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO CHE la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14 (RAL 670 e RAL 1554 Orientamenti applicativi);

RITENUTA propria la competenza con i poteri della giunta comunale in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante accordo, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l'unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

DATO ATTO CHE l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento

ACCERTATO CHE:

- in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica favorevole reso dal Segretario Generale , ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile del 2° Settore , ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 2) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo da parte del Comune di Bivona, in forma associata (cd. "scavalco condiviso"), del dipendente a tempo pieno e indeterminato Dott. Salvatore Comparetto inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" con il profilo professionale di "Specialista attività amministrative/contabili";
- 3) **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione (**ALLEGATO A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede l'utilizzazione da parte del Comune di Bivona, per n. 6 ore settimanali e fino al 31.12.2026, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cefalà Diana Dott. Salvatore Comparetto, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" con il profilo professionale di "Specialista attività amministrative/contabili";
- 4) **DI DARE ATTO CHE** ciascun Comune assume il coordinamento organizzativo della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri uffici, ciascuno per la propria quota;
- 5) **DI STABILIRE CHE** lo "scavalco condiviso" decorrerà dalla data di sottoscrizione della citata Convenzione e fino al 31.12.2026, fatta salva una eventuale proroga;
- 6) **DI AUTORIZZARE** il Segretario Comunale alla consequenziale sottoscrizione della Convenzione de qua;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Sindaco del Comune di Bivona ai fini della necessaria attività deliberativa, prodromica alla definizione della efficacia giuridica dello "scavalco condiviso", nonché al dipendente di cui si disquisisce per la necessaria contezza del procedimento amministrativo in atto;
- 8) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;
- 9) **DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

IL PROPONENTE

f.to Dott. Salvatore Somma

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO Mario Costanza

IL SINDACO

**F.TO Giuseppe Virgilio
Cangialosi**

IL Segretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Somma

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **22-12-2025**

Affissa all'Albo Pretorio il

23.12.2025

IL MESSO COMUNALE
f.to RITA MARIA VISOCARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **23.12.2025**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **23.12.2025**

IL Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Somma

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **23.12.2025** al **07.01.2026**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li

IL MESSO COMUNALE

F.TO RITA MARIA VISOCARO

IL Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Somma

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **22-12-2025**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **22-12-2025**

IL Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Somma
